

2020	Dipartimento per la Pianificazione Strategica	Servizio 8
------	---	------------

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Pianificazione Strategica

IL DIRIGENTE GENERALE

“Integrazione - Aggiornamento Albo regionale degli Enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati, istituito ai sensi del D.A. n. 1993 del 13/10/2011”

- VISTO** lo Statuto della Regione;
- VISTA** la L.R. n. 40/1984, che consente alle Aziende Sanitarie Provinciali di stipulare apposite convenzioni con strutture esterne, al fine di essere coadiuvate nel trasporto delle persone da sottoporre al trattamento di emodialisi;
- VISTA** la Legge 11/8/91, n. 266 titolata *“Legge quadro del volontariato”*;
- VISTA** la Legge 8/11/91, n. 381 titolata *“Disciplina delle cooperative sociali”*;
- VISTO** il D.Lgs 30/12/92, n.502 titolato *“Riordino della disciplina in materia sanitaria”* e smi;
- VISTA** la L.R. 7/6/94, n. 22 titolata *“Norme sulla valorizzazione dell'attività di volontariato”*;
- VISTO** il D.Lgs. 4/12/97, n. 460 titolato *“Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”*;
- VISTO** il D.Lgs. 19/6/99, n. 229 titolato *“Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30/11/98, n. 419;*
- VISTO** il D.P.R. 28/11/00, n. 445 titolato il testo unico delle *“disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;
- VISTA** la L.R. 14/4/2009 n. 5 titolata *“Riordino del servizio sanitario regionale”*;
- VISTO** il D.Lgs. del 06/09/11 n. 159 titolato *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”* e s.m.i;
- VISTO** il D.A. n. 1993 del 13/10/2011, pubblicato sulla G.U.R.S. parte I, n. 49 del 25/11/2011 che, all’ art.1, approva il regolamento regionale per il trasporto dei pazienti emodializzati in Sicilia (di seguito definito *“Regolamento”*) e demanda alle Aziende Sanitarie Provinciali di osservarlo, nell’ambito dei rapporti di collaborazione che contrattualmente legano le stesse agli enti erogatori del servizio di trasporto di emodializzati, in ogni sua parte;

VISTO l'art. 2 del citato D.A. 1993/2011, che istituisce presso l'Assessorato regionale alla Salute l'Albo degli Enti legittimati a svolgere il servizio di trasporto degli emodializzati in possesso dei requisiti, previsti dal regolamento al quale obbligatoriamente le AA.SS.PP devono fare riferimento nell'avviare rapporti contrattuali in materia;

CONSIDERATO che l'art. 5 del medesimo D.A. 1993/2011 prevede l'aggiornamento annuale del predetto albo;

VISTO il D.A. n. 567 del 23/03/12, titolato "Iscrizione all'albo regionale di Enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati istituito ai sensi del D.A. n. 1993 del 13/10/2011";

VISTA la Circolare n. 65100 del 13/8/2013, esplicativa del D.A. 1993/11, che prevede al punto 4: "L'Albo di cui al DA n.1993/11 e s.m. e i. sarà aggiornato entro il 31 ottobre di ogni anno, per cui le nuove domande potranno essere inoltrate al Servizio competente dell'Assessorato della Salute entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno";

VISTA l'istanza del Legale Rappresentante dell'Associazione "Armerina Emergenza" dell'1 aprile 2020, assunta agli atti dell'Assessorato della Salute al prot. n. 34643 del 04.08.2020;

ENTE	SEDE
Associazione "O.D.V. Armerina Emergenza" C.F. 91038620869	Via A.Manzoni n. 92 - Piazza Armerina (EN)

VISTA la nota prot. n. 37436 dell'01.09.2020 con la quale il servizio 8 D.P.S. chiede la dichiarazione sostitutiva di certificazione, - Schede dati per il rilascio della comunicazione antimafia del D. lgs. 152/2011 nonché la dichiarazione sostitutiva di insussistenza di vincoli di parentela o affinità con il personale.

VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia - scheda dati per il rilascio della comunicazione antimafia ai sensi del D.lgs 159/2011 - Dichiarazione sostitutiva di insussistenza di vincoli di parentela o affinità con il personale, trasmessa con pec del 02.09.2020, assunta al prot. n. 38164 del 04.09.2020 dal Legale rappresentante dell'Associazione, "O.D.V. Armerina Emergenza";

CONSIDERATO che i dati trasmessi dal Legale Rappresentante dell'Associazione sono stati inseriti nella B.D.N.A. in data 08.09.2020 PR_ENUTG_Ingresso 0031728_20200908, "Chiusa con esito negativo";

RITENUTO di potere iscrivere nell'Albo regionale degli Enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati l'Ente sopra indicato;

RITENUTO di dover emanare il presente provvedimento, sotto la condizione di revoca, nel caso in cui le certificazioni di cui al D.lgs n. 159/2011 e s.m.i., ovvero le ulteriori verifiche a cura delle A.S.P. competenti per territorio si rivelassero ostative alla permanenza dell'iscrizione nell'Albo;

CONSIDERATO che ciascuna A.S.P. ha la facoltà di potere stipulare la convenzione prevista dall'art. 5 del citato Regolamento, esclusivamente dopo avere verificato che non sussista alcuna causa ostativa, a seguito della verifica del possesso dei requisiti e degli eventuali impedimenti soggettivi per l'accesso e la stipula della convenzione stessa, come previsto dagli artt. 2 e 3 del Regolamento, nonché di tutte le altre prescrizioni del richiamato D.A. 1993/2011, ivi compresi i requisiti prescritti dalla normativa vigente sull'acquisizione della documentazione antimafia, secondo le modalità ed i termini previsti dalle vigenti norme, ed in particolare dal D.lgs 06/09/2011 n. 159 e s.m.i.;

CONSIDERATO che la predetta documentazione antimafia deve essere in corso di validità, al momento della stipula della convenzione con la A.S.P. competente per territorio;
PRESO ATTO che l'Ente sopra indicato, ai sensi del D.A. n. 1993 del 13/10/2011, ha presentato istanza di iscrizione all'Albo di cui a margine, nei termini prescritti;
VISTI gli atti d'ufficio;

D E C R E T A

Articolo 1

Per le motivazioni espresse in premessa, è iscritto all'Albo regionale degli Enti autorizzati a svolgere il servizio di trasporto degli emodializzati, istituito presso l'Assessorato Regionale della Salute con D.A. n. 1993 del 13/10/11, titolato: *"Interventi in favore dei pazienti emodializzati: istituzione albo regionale di Enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati e regolamentazione del servizio"*, così come modificato dal D.A. n. 567 del 23/03/12, titolato: *"Iscrizione all'albo regionale di Enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati istituito ai sensi del D.A. n. 1993 del 13/10/2011"* l'ente di seguito indicato:

ENTE	SEDE
Associazione "O.D.V. Armerina Emergenza" C.F. 91038620869	Via A. Manzoni n. 92 – Piazza Armerina (EN)

Articolo 2

Le Aziende Sanitarie Provinciali, nell'avviare rapporti contrattuali in materia, dovranno obbligatoriamente fare riferimento all'Albo degli Enti legittimati a svolgere il servizio di trasporto degli emodializzati.

È fatto divieto a ciascuna A.S.P., competente per territorio, di stipulare convenzioni con gli Enti legittimati a svolgere il servizio di trasporto degli emodializzati, in assenza del possesso dei requisiti previsti dalle direttive di questo Assessorato e dalla normativa vigente, ivi compresa l'acquisizione della documentazione antimafia, che deve essere in corso di validità al momento della stipula della convenzione, secondo le modalità ed i termini previsti dalle vigenti norme, in particolare dal D.lgs 6/9/2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

È fatta riserva di revoca dell'iscrizione al predetto Albo regionale qualora, in sede di verifica in capo all'Ente sulla sussistenza del possesso dei requisiti e degli eventuali impedimenti soggettivi per l'accesso alla convenzione, previsti dagli articoli 2 e 3 del Regolamento, in qualsiasi tempo effettuata dall'A.S.P. competente con la quale è stata stipulata convenzione, emerga l'esistenza di causa ostativa.

Parimenti, è fatta riserva di revoca dell'iscrizione al predetto Albo regionale, qualora l'Ente incorra nelle cause di risoluzione contrattuale e/o di decadenza previste dagli articoli 8 e 13 del precitato Regolamento.

Articolo 3

L'iscrizione all'Albo regionale di cui all'art.1 del presente decreto, è soggetta a revoca nel caso in cui, acquisite le successive comunicazioni antimafia che verranno richieste dalle competenti

AA.SS.PP., secondo le modalità ed i termini previsti dalle vigenti norme in materia, si dovesse accertare l'esistenza anche di una soltanto delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art.67 del D.Lgs del 6/9/11 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 4

L'A.S.P., competente per territorio, provvede, con cadenza annuale, alla verifica del mantenimento dei requisiti prescritti in capo all'Ente convenzionato, comunicando, all'Assessorato regionale della Salute, Servizio 8 - Dipartimento Pianificazione Strategica, i risultati dell'istruttoria, per le successive determinazioni che potrebbero comportare la cancellazione dell'Ente dall'Albo regionale.

Articolo 5

La cancellazione dall'Albo regionale degli Enti legittimati a svolgere il servizio di trasporto dei pazienti emodializzati implica l'obbligo immediato da parte dell'A.S.P. competente a recedere dalla convenzione stipulata con l'Ente oggetto di cancellazione, fatto salvo il pagamento allo stesso delle prestazioni già rese alla data del recesso.

Articolo 6

Tutte le condizioni e prescrizioni di cui ai precedenti articoli dovranno costituire parte integrante delle convenzioni stipulate tra l'A.S.P. e l'Ente richiedente.

Articolo 7

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12/08/2014 n. 21, sarà pubblicato sul sito internet dell'Assessorato regionale della Salute e trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione "per estratto".

Palermo, 27 OTT 2020



IL DIRIGENTE GENERALE
(Ing. Mario La Rocca)